



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 13 DEL 02-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO. ORDINANZA EX ART. 191 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, E SS.MM. E II..

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti abbiano facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del:

- 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
- 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale:

- n. 1 del 24-02-2020 “Ulteriori misure di prevenzione e sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 nel territorio della Regione Molise”;
- n. 2 del 26-02-2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 (Coronavirus). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 3 dell'8-03-2020 Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- n. 4 del 14-03-2020 “Revisione temporanea della programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano per effetto della situazione emergenziale Covid-19 in attuazione dell'art. 1, n. 5), del d.p.c.m. dell'11 marzo 2020”;
- n. 5 del 14-03-2020 “Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 6 del 14-03-2020 “Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 7 del 15-03-2020 “Interpretazione autentica dell'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 6 del 14 marzo 2020 concernente "ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- n. 8 del 18-03-2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Montenero Di Bisaccia”;
- n. 9 del 18-03-2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Riccia”;
- n. 10 del 21-03-2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai territorio dei comuni di Pozzilli e Venafro”;
- n. 11 del 24-03-2020 “Revisione temporanea della programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano per effetto della situazione emergenziale Covid-19 in attuazione dell'art. 1, n. 5), del D.p.c.m. dell'11 marzo 2020. Proroga termini”;
- n. 12 del 26-03-2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di

Cercemaggiore - provvedimento ex art. 3 comma 1 dl 25 marzo n.1”;

RICHIAMATI:

- il parere dell’Istituto Superiore della Sanità, prot. n. 008293 del 12 marzo 2020 concernente “Rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS - COV.2 in isolamento domiciliare” nel quale, nel fornire indicazioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta, nonché per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti; si è fatta una distinzione tra:
 1. rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
 2. rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- il documento approvato nella seduta del 23 marzo 2020 dal Consiglio SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, concernente “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti- Emergenza Covid-19”, nel quale:
 - si ribadisce che il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 183, lettere n) e o), del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, deve essere garantito, in quanto servizio pubblico essenziale, e di conseguenza deve essere assicurato anche il servizio di raccolta differenziata, da attuarsi secondo le consuete modalità adottate in ciascun contesto territoriale;
 - si formulano delle prime considerazioni di carattere generale sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani che le ulteriori problematiche inerenti al settore rifiuti, in particolar modo con riferimento al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue e dei rifiuti generati dagli impianti produttivi;
- la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi, prot. 0022276 del 30 marzo 2020, recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19- indicazioni” nella quale, al fine di superare il momento di forte criticità del sistema di gestione dei rifiuti e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, sono fornite delle “indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio”;

LETTA la relazione prot. n. 54102 del 01.04.2020 con la quale il Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali” della Regione Molise ha evidenziato:

- che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta determinando problematiche non prevedibili ed eccezionali nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue nonché per i rifiuti generati dagli impianti produttivi, come segnalato anche da gestori affidatari del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, da titolari/gestori di impianti di trattamento/smaltimento, da enti pubblici e rappresentanze sindacali;
- che risulta necessario intervenire al fine di assicurare una corretta gestione dei rifiuti, adottando misure eccezionali per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché condizioni di sicurezza generalizzate per la salute pubblica e l’ambiente;
- che conseguentemente il Servizio regionale Tutela e Valutazioni Ambientali ha predisposto uno schema di documento contenente “Indirizzi Operativi per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistici” durante la fase emergenziale coerente con gli orientamenti nazionali emanati, in particolare dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Consiglio SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché con quanto attivato da altre regioni;
- di aver trasmesso il suindicato documento all’Arpa Molise e alle Province di Campobasso e Isernia per l’acquisizione del relativo parere;
- di aver preso atto dei pareri espressi in ordine allo schema di documento contenente “Indirizzi Operativi per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistici”:
 - 1) dall’Arpa Molise con nota prot. n. 4422 del 31 marzo 2020 che ha suggerito lievi modifiche e formulato raccomandazioni;
 - 2) dalla Provincia di Isernia con nota prot. n. 3359 del 31 marzo 2020 che ha condiviso il contenuto dello schema;
 - 3) dalla Provincia di Campobasso con nota prot. n. 8830 del 31 marzo 2020 che ha segnalato l’opportunità di *“organizzare concretamente il conferimento all’incenerimento dei rifiuti provenienti dalle utenze dove vi sono dei casi di positività al tampone e dove vi sono famiglie in quarantena”* e, *“considerato che sia per l’incenerimento e sia per le fattispecie di impianti di smaltimento presenti nel nostro territorio non ci potrà essere pretrattamento dei rifiuti provenienti dalle utenze dove vi sono dei casi di positività al tampone e dove vi sono famiglie in quarantena, i ritiene non appropriato e quindi da eliminare, il periodo precauzionale di quarantena di almeno 9 gg. previsto per il temporaneo raggruppamento di tali rifiuti al punto 7 capitolo 5.2 degli indirizzi operativi in argomento”*;
- di aver modificato l’originario schema recependo, per quanto possibile, le indicazioni fornite nei suindicati pareri, come da documento allegato finale denominato “EMERGENZA COVID-19 INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO”;

RICHIAMATO lo schema di documento allegato alla richiamata relazione del Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali” concernente “EMERGENZA COVID-19 INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER IL SISTEMA IMPIANTISTICO”;

LETTO l’art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm. e ii.;

RITENUTO che sulla base di quanto evidenziato nella relazione del Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali” prot. n. 54102 del 01.04.2020 ricorrano le condizioni di fatto e di diritto legittimanti l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm. e ii.;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

ART. 1

1. Per un periodo di tre mesi e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria è autorizzata l’applicazione sul territorio regionale delle disposizioni contenute negli “Indirizzi Operativi per la Gestione dei Rifiuti Urbani e per il Sistema Impiantistici” di cui all’Allegato 1 della presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2

1.L’inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

ART. 3

Sono demandate al Servizio regionale Tutela e Valutazioni Ambientali le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

ART. 4

1. La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata, a cura del Dipartimento II “Risorse finanziarie - Valorizzazione Ambiente e Risorse Naturali - Sistema Regionale e Autonomie Locali”, **entro tre giorni** al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, nonché all’ARPA - Direzione Generale, alle Prefetture, alle Province di Campobasso e Isernia, ai Sindaci dei Comuni molisani, alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Molise, ai gestori degli Impianti di trattamento/smaltimento.

2. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 02-04-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.